



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/10/2005

ADDI' 18/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaella	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Battaglia - Ranucci Valentini

DELIBERAZIONE 885

Oggetto:

Art. 66, L.R. n. 9/2005. Istituzione elenco degli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato. Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle spese a carico degli studenti universitari.



885 18 OTT. 2005

lee

OGGETTO: Art. 66, L.R. n.9/2005. Istituzione elenco degli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato. Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle spese a carico degli studenti universitari.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, diritto allo studio e formazione;

VISTA la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25, concernente: "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 della predetta L.R. 25/2003, è istituita l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, denominata Laziodisu;


VISTA la legge regionale 27 febbraio 2005, n. 9, ed in particolare l'art. 66 che detta disposizioni per l'erogazione di un contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario;

CONSTATATO che:

- gli enti ecclesiastici, ai sensi dell'art. 66, comma 2, della L.R. 9/2005, per poter beneficiare del contributo di cui trattasi devono essere iscritti in apposito elenco istituito presso la direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 3, della L.R. 9/2005, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco nonché le modalità ed i criteri per l'erogazione dei predetti contributi;
- gli enti ecclesiastici iscritti nel citato elenco, ai sensi dell'art. 66, comma 4, della L.R. 9/2005, possono realizzare servizi di informazione, di orientamento e didattico - culturali a favore degli studenti universitari, anche attraverso la stipula di convenzioni, che rispettino criteri pubblici di attribuzione, con Laziodisu;
- i contributi di cui trattasi attengono la copertura di spese aventi natura corrente e spese in conto capitale, allocate rispettivamente al capitolo F13510 per € 100.000,00 e al capitolo F14504 per € 500.000,00;
- i predetti capitoli sono soggetti al limite di impegno posto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2005;

RITENUTO che, ai fini della iscrizione dell'elenco, gli enti ecclesiastici devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere riconosciuti dallo Stato come casa di ferie destinata ad attività di accoglienza per gli studenti;
2. operare da almeno 5 anni;
3. disporre di strutture destinate a residenza universitaria, con almeno 10 posti alloggio, in regola con le norme in materia di sicurezza, igiene e barriere architettoniche;
4. assicurare la riserva di almeno il 15% dei posti, arrotondato all'unità superiore, a studenti capaci e meritevoli secondo i criteri previsti dal programma operativo annuale di cui all'art. 20 della l.r. 25/2003, fatta salva la condivisione da parte dello studente delle peculiarità organizzative dell'Ente;
5. assicurare la fruibilità di almeno tre servizi aggiuntivi e complementari alla mera residenzialità nell'ambito dei seguenti: mensa, uso cucina, lavanderia, attività culturali, formative, ricreative e sportive, mediateca, cineteca, videoteca, emeroteca, biblioteca, postazioni internet;



lee

885 18 OTT. 2003 *Am*

6. essere iscritti da almeno tre anni ad una associazione di collegi universitari operante a livello regionale;

VALUTATO che, ai fini della erogazione dei contributi previsti dall'art. 66 della lr 9/2005, gli enti ecclesiastici inclusi nell'elenco di cui trattasi, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione, devono produrre apposita richiesta alla struttura competente dalla quale risulti:

1. l'importo per i contributi per la copertura di spese correnti;
2. il rapporto tra il contributo richiesto e gli effetti sulla riduzione dei costi a carico dello studente;
3. copia del conto economico della gestione della residenza universitaria relativo all'anno precedente dal quale si evincano i costi e i ricavi con il dettaglio delle quote a carico degli studenti universitari;
4. i servizi complementari sono programmati per l'anno in corso; *Am*
5. l'importo per i contributi per la copertura di spese in conto capitale e la durata dei lavori oggetto di contributo;
6. la tipologia dei lavori che, in via prioritaria, devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni richieste dalle norme in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche nonché delle condizioni abitative e funzionali, con la presentazione di un progetto di massima.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

all'unanimità

DELIBERA



1. di istituire l'elenco degli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario;

L.A. di stabilire che per la iscrizione nell'elenco di cui al punto 1., gli enti devono osservare le condizioni e possedere i requisiti di seguito riportati: *Am*

- a. essere riconosciuti dallo Stato, come casa di ferie destinata ad attività di accoglienza per gli studenti;
- b. operare da almeno 5 anni;
- c. disporre di strutture destinate a residenza universitaria, con almeno 10 posti alloggio, in regola con le norme in materia di sicurezza, igiene e barriere architettoniche;
- d. assicurare la riserva di almeno il 15% dei posti, arrotondato all'unità superiore, a studenti capaci e meritevoli secondo i criteri previsti dal programma operativo annuale di cui all'art. 20 della L.R. 25/2003, fatta salva la condivisione da parte dello studente delle peculiarità organizzative dell'Ente;
- e. assicurare la fruibilità di almeno tre servizi aggiuntivi e complementari alla mera residenzialità nell'ambito dei seguenti: mensa, uso cucina, lavanderia, attività culturali, formative, ricreative e sportive, mediateca, cineteca, videoteca, emeroteca, biblioteca, postazioni internet;
- f. essere iscritti da almeno tre anni ad una associazione di collegi universitari operante a livello regionale;

3 di demandare ^{al direttore della} alla Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio la costituzione di una commissione, composta da dirigenti e funzionari regionali, per la definizione della graduatoria e gli adempimenti successivi; *Am*

Am
[Signature]

4. di stabilire che per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 66 della L.R. 9/2005, gli enti inclusi nell'elenco di cui al punto 1., entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono tenuti a presentare apposita richiesta dalla quale risulti:
- l'importo per i contributi per la copertura di spese correnti;
 - il rapporto tra il contributo richiesto e gli effetti sulla riduzione dei costi a carico dello studente;
 - la copia del conto economico della gestione della residenza universitaria relativo all'anno precedente dal quale si evincano i costi e i ricavi con il dettaglio delle quote a carico degli studenti universitari;
 - i servizi complementari programmati per l'anno in corso;
 - l'importo per i contributi per la copertura di spese in conto capitale e la durata dei lavori oggetto di contributo;
 - la tipologia dei lavori che, in via prioritaria, devono essere finalizzati al miglioramento delle condizioni richieste dalle norme in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche nonché delle condizioni abitative e funzionali, con la presentazione di un progetto di massima;
5. di stabilire che l'importo dei contributi erogati sia correlato al numero di posti alloggi resi disponibili ed alla tipologia dei servizi complementari attivati;
6. di stabilire che agli adempimenti connessi con la formazione e tenuta dell'elenco provveda direttamente la Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio;
7. di stabilire che all'erogazione delle somme, allocate ai capitoli F13510 e F14504 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, nel rispetto del limite agli impegni di spesa posto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2005, provveda, la Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio ;
8. di stabilire che la presente delibera sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffusa sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

23 OTT. 2005



[Handwritten signature]